

Milano, 18 dicembre 2008

STATUTO

Art. 1

Costituzione

Su iniziativa del Comitato Promotore formato da:

- Associazione ADIR – Donne in rete
- Associazione Comunità Nuova onlus
- Cooperativa Sociale A&I
- Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
- Caritas Ambrosiana
- CS&L Consorzio sociale
- Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani

E' costituita l'Associazione Senza Scopo di Lucro, di Utilità Sociale denominata:

“Agenzia di Solidarietà” - O.N.L.U.S.”

riconosciuta di seguito anche come “Agesol”

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche altrove.

Art. 3

Scopo e finalità

	<p>L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone d'ideare e realizzare progetti rispondenti ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, perciò, di tutelare e promuovere i diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità fra uomo e donna (ex art. 4, lett. D, Legge Reg. 28/96), i diritti di cittadinanza, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.</p>	
	<p>L'Agenzia di Solidarietà si rivolge all'area dell'emarginazione e dello svantaggio sociale, con specifico riferimento all'inserimento sociale e lavorativo della popolazione proveniente da percorsi penali.</p>	
	<p>Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra i consorzi, le cooperative, le associazioni e con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.</p>	
	<p><u>Le finalità dell'Associazione riguardano quindi:</u></p>	
	<p>a) intervenire organicamente nell'area dello svantaggio e dell'emarginazione sociale, in particolare per quanto riguarda le donne, le persone straniere, le persone che manifestano dipendenza da sostanze, le persone con sofferenza psichica, le persone senza fissa dimora, con specifica attenzione all'area penale quale situazione paradigmatica dei processi di esclusione,</p>	
	<p>b) promuovere l'inclusione e l'inserimento sociale delle persone ristrette nella libertà, anche attraverso il lavoro - cercando di superare le strutturali difficoltà d'inserimento nel mercato del lavoro, i vincoli della condizione detentiva, i pregiudizi ed i luoghi comuni associati alla figura del detenuto o</p>	

	ex detenuto, in un'ottica di equiparazione del lavoro di questi ultimi a quello	
	di ogni altra persona - .	
	<i>Art. 4</i>	
	<u>Ambiti di intervento</u>	
	Agesol sviluppa la propria competenza su diverse linee d'intervento:	
	progettazione, valutazione, formazione, sensibilizzazione, integrazione	
	sociale e lavorativa, tali attività inoltre agiscono su diverse dimensioni	
	territoriali:	
	<u>l'ambito comunale, provinciale, regionale</u> , per ciò che riguarda:	
	- le politiche culturali, sociali, del lavoro e della sicurezza urbana	
	- le attività progettuali, operative indirizzate in particolar modo alla	
	popolazione degli Istituti Carcerari presenti sul territorio e alle persone	
	ristrette nella libertà, adulti e minori;	
	<u>l'ambito nazionale</u> , per ciò che riguarda:	
	- sensibilizzazione della società civile, del mondo politico, del settore	
	imprenditoriale alle problematiche relative al recupero ed il reinserimento	
	della popolazione svantaggiata e a rischio di esclusione sociale, con	
	particolare attenzione all'area penale;	
	- proposte legislative;	
	- promozione di reti sociali e territoriali tematiche sullo svantaggio e sui diritti	
	di cittadinanza	
	<i>Art. 5</i>	
	<u>Attività dell'Associazione</u>	
	Agesol:	

	1 – promuove iniziative finalizzate alla crescita di una cultura solidaristica e di cittadinanza, contrapposta ad ogni discriminazione verso le donne, gli stranieri, le persone provenienti dai percorsi penali e a tutte le categorie dello svantaggio sociale;	
	2 – crea cultura ed informazione allo scopo di favorire e promuovere politiche di sicurezza urbana improntate alla prevenzione, all'inclusione e al welfare sociale e di cittadinanza;	
	3 – stimola, nel pieno rispetto degli specifici ruoli istituzionali, l'intervento delle Istituzioni e di Enti Pubblici e Privati a favore delle categorie dello svantaggio sociale;	
	4 – collabora al superamento di qualsiasi discriminazione sociale con la rete dei servizi pubblici e privati, col terzo settore operanti nella fascia del disagio;	
	5 – svolge funzioni di progettazione, valutazione, informazione e orientamento, di occasioni formative e di opportunità lavorative per l'area dell'esclusione sociale;	
	6 – informa e stimola il mondo imprenditoriale a creare occupazione all'interno e all'esterno del carcere;	
	7 - crea le condizioni di un corretto, e possibilmente duraturo, reinserimento nel territorio di appartenenza del detenuto/a, sia durante la detenzione che a fine pena, attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali, dell'associazionismo, del mondo produttivo;	
	L'Associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a) e b) dell' articolo 3 - potrà svolgere qualunque attività, anche connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché	

	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.	
	L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.	
	<i>Art. 6</i>	
	<u>Soci</u>	
	Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione.	
	Si distinguono le seguenti categorie di soci:	
	- <u>soci fondatori</u> : le persone fisiche o giuridiche o gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, o che sono stati ammessi entro tre mesi dalla costituzione dell'Associazione versando la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo	
	- <u>soci sostenitori</u> : le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale - superiore a quello stabilito per i soci fondatori e ordinari - e la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo,	
	- <u>soci ordinari</u> : le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari coloro che rinnovano	

	annualmente il loro impegno associativo e/o che fruiscono dei servizi della	
	associazione.	
	Le prestazioni dei soci che riguardano l'attività ordinaria dell'Associazione	
	sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.	
	Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.	
	<i>Art. 7</i>	
	<u>Ammissione, recesso e decadenza dei soci</u>	
	Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di	
	ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto	
	dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita	
	dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro	
	dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci	
	anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota	
	annuale di associazione.	
	I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza,	
	esclusione e per causa di morte. Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. c)	
	della Legge regionale 28/96 deve essere riconosciuta ai soci la garanzia	
	del diritto di recesso senza oneri. Quale diritto potestativo, il relativo	
	esercizio è libero e rimesso all'iniziativa unilaterale del socio e non deve	
	essere subordinato all'assenso del Consiglio Direttivo.	
	Può essere dichiarato decaduto il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per mancato versamento della quota	
	annuale;	

	b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.	
	E' garantito agli associati il diritto di contraddittorio. Ogni addebito a carico dell'Associato deve essere preventivamente comunicato all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro trenta giorni, controdeduzioni difensive, scritte o verbali, dinnanzi al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 24.	
	<i>Art. 8</i>	
	<u>Organi sociali</u>	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- Organo di Controllo	
	- il Collegio dei probiviri	
	<i>Art. 9</i>	
	<u>Assemblea dei Soci</u>	
	L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola coi pagamenti dell'ultima quota associativa.	

	L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso (via posta e/o via mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, entro il 30 giugno.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto.	
	E' ammessa delega valida e sottoscritta dal socio delegante, fino ad un massimo di cinque per socio presente, in riferimento anche alla vocazione sul livello nazionale dell'Associazione .	
	Un decimo dei soci aventi diritto al voto può inoltrare richiesta motivata di convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.	
	Sono compiti dell'Assemblea:	
	a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;	
	b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;	
	c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e l'Organo di Controllo;	
	d) deliberare su ogni argomento sottoposte dal Consiglio Direttivo;	
	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale e i regolamenti	
	f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 21 CC, salvi gli obblighi di legge e quelli contenuti nel presente Statuto.	
	g) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.	

	Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.	
	Per le assemblee straordinarie vale quanto scritto alle lettere E e F art. 9 del presente statuto. Per deliberare quanto scritto alle lettere E e F art. 9 del presente statuto il quorum costitutivo deve essere di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto e occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche nella convocazioni successive alla prima, ai sensi dell'art. 21 CC	
	Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.	
	<i>Art. 10</i>	
	<u>Consiglio Direttivo</u>	
	1 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, il numero è stabilito dall'assemblea.	
	2 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.	
	3 – Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente qualora sia assente ingiustificato per tre volte consecutive.	
	4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti.	
	5 – Compete al Consiglio Direttivo:	
	- eleggere nel proprio seno il Presidente e un Vicepresidente, delegato dal Consiglio Direttivo a sostituire il Presidente;	

	- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci;	
	- predisporre i programmi di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, coordinare e controllare tutte le attività dell'Agenzia mobiliari e finanziarie compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;	
	- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto;	
	- elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;	
	- fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;	
	- assumere personale dipendente - strettamente necessario all'attività ordinaria - o stipulare contratti d'opera con collaboratori e terzi a progetto;	
	- nominare un Direttore dell'Agenzia, deliberando i relativi poteri;	
	- delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Agenzia, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.	
	6 – dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.	
	<i>Art. 11</i>	
	<u>Il Presidente</u>	
	1 – Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Il Presidente è	

	nominato dal Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione.	
	2 – Al Presidente dell'Associazione compete - sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare, entro breve termine, il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.	
	3 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura le esecuzioni delle relative deliberazioni	
	4 - Il Vice Presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.	
	5 - Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione e al Direttore.	
	<i>Art. 12</i>	
	<u>Organo di Controllo</u>	
	Il controllo contabile è affidato ad un revisore o ad una società di revisione o al Collegio Sindacale eventualmente nominato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea di nomina, la quale fissa il compenso e la durata dell'incarico, che in ogni caso non può essere superiore ad un triennio. Al Revisore o società di revisione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies e 2409-sixies del Codice Civile.	

	Qualora vi sia l'obbligo per legge ovvero sia deliberato dall'Assemblea ordinaria, verrà nominato un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. In questo caso, al Collegio sindacale viene attribuita anche la funzione di controllo e non si darà luogo alla nomina del revisore o società di revisione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma del Codice Civile.	
	I membri del Collegio sindacale, se nominato, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili senza limitazioni.	
	<i>Art. 13</i>	
	<u>Il Collegio dei Probiviri.</u>	
	Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia che giudica su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.	
	I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre e durano in carica tre esercizi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Organo di controllo.	
	Compiti del Collegio dei Probiviri:	
	- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile.	
	<i>Art. 14</i>	
	<u>Libri dell'associazione</u>	

	Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.	
	<i>Art. 15</i>	
	<u>Patrimonio - Esercizio sociale</u>	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizione o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.	
	Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.	
	Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:	
	- dei versamenti effettuati dai fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;	
	- da elargizioni e contributi che a qualsiasi titolo provengono da enti pubblici e privati e da persone fisiche;	
	- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;	
	- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.	
	Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione dell'Associazione da parte di chi intende aderire.	

	L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari sotto forma di elargizioni e contributi.	
	I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatti comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.	
	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale.	
	Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	L'assemblea approva il Bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.	
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli	

	utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	<i>Art. 16</i>	
	<u>Scioglimento e liquidazione</u>	
	In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	<i>Art. 17</i>	
	<u>Clausola compromissoria</u>	
	Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Milano.	
	<i>Art. 18</i>	
	<u>Legge applicabile</u>	
	Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenuti nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, oltre alla normativa vigente per le "Onlus".	